SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26/L

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. **25.**

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

06G0036

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. **26.**

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

06G0037

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Da 06A00822 a 06A00824

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. **24.**

Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *e)*, e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1º dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1º dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione

1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;

b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.

3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«115. *(Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione).* — Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.».

4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.

6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.

Art. 2.

Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario

1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «di appello e» e le parole: «e alla Procura generale presso la medesima Corte».

Art. 4.

Abrogazione

1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.

Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione

1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.

2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.

3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Decorrenza dell'efficacia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

All. 1

(Art. 1, comma 3)

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
Funzione	**Organico**
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	111
Consiglieri della Corte di cassazione	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

All. 2

(Art. 1, comma 4)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
Funzione	**Organico**
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37

All.3

(Art. 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
Funzione	**Organico**
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Avvocato generale presso la Corte di cassazione	5
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione	65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico):

«Art. 1 *(Contenuto della delega).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigre della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori).* — 1 - 4. *(Omissis).*

5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del molo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6 - 48. *(Omissis).*».

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario».

— Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:

«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».

Nota all'art. 1:

— La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 117 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 117 *(Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione).* — 1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abrogato dalla legge qui pubblicata recava: «Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«39. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.».

06G0035

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2005.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che all'art. 10 del suddetto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha inserito il comma 6-*bis* che prevede il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2005, ed in particolare gli articoli 25 e 25-*bis*;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni concernente il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti le dotazioni organiche del personale dirigenziale;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;

Tenuto conto che è in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle tabelle B e C allegate al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;

Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione organizzativa nell'ambito di alcune strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza, peraltro, che ciò comporti incrementi di spesa;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si articola in non più di cinque uffici e non più di quindici servizi. Il dipartimento si avvale, altresì, di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».

Art. 2.

1. L'art. 25-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è sostituito dal seguente:

«Art. 25-*bis (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili).* — 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonché alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi.

3. L'ufficio provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. All'ufficio fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. L'ufficio si articola in non più di tre servizi.».

Art. 3.

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», il comma 2 è soppresso.

Art. 4.

1. Con successivi decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvederà a disciplinare l'organizzazione interna delle strutture interessate dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. Sino all'adozione dei decreti di modifica restano ferme le organizzazioni interne di tali strutture.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 85

06A01030

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006.

Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);

Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti del CIACE

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima legge.

2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attività del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Ulteriori funzioni del CIACE

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;

b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;

c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indi-

rizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-regioni;

d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;

e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 20, comma 8-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3. Può inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell'Unione europea, nonché in merito all'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.

4. Il CIACE può altresì pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.

Art. 3.

Funzionamento del CIACE

1. Il CIACE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed è da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, è trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono altresì comunicati, oltre che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. Il CIACE può disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.

Art. 4.

Segreteria del CIACE

1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, che espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente.

2. L'ufficio di segreteria è composto da trenta unità di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE è segretario anche del comitato tecnico. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.

4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

5. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 5.

Disposizioni finali

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121

06A01032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 9 gennaio 2006.

Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;

Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n 11.

2. Il comitato tecnico svolge le attività preparatorie e di coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dal CIACE.

3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero degli affari esteri che si avvale della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP», nonché, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province autonome.

4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.

Art. 2.

Composizione del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.

2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione del Governo, comprese anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le Autorità indipendenti, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato tecnico.

3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La mancata designazione di uno o più componenti non infirma la costituzione e l'operatività dell'organo.

5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.

6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste dal comma 5. Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.

7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.

Art. 3.

Sede e funzionamento del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Il comitato tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, del quale è data comunicazione a tutti i componenti.

3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.

4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.

5. Alle riunioni del comitato tecnico può partecipare, anche in videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.

6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, di seguito denominato «COREPER».

7. Il comitato tecnico può acquisire, anche attraverso audizioni di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, può chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE per la trattazione di singole questioni.

9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso è trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri, anche per il successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.

Art. 4.

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle riunioni del comitato tcnico

1. La partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti normativi comunicati e dell'Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un assessore per ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione.

3. La mancata designazione di uno o più assessori non infirma la costituzione e il funzionamento dell'organo.

4. Il comitato tecnico in composizione integrata è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico in composizione integrata individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, può chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.

6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo le procedure di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.

Art. 5.

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria del comitato tecnico opera presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, come previsto dall'art. 4 del regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

2. L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e cura la documentazione necessaria per le attività del comitato stesso.

3. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria è articolata sulla base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.

4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 122

06A01031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2005.

Fondo Patrimonio Uno: Decreto di Chiusura.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo, mediante uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* (nel seguito indicati come i «Decreti»), beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);

Visto l'art. 2, comma 4-*decies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n, 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale è stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare Patrimonio Uno»ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»), già istituito dalla società Patrimonio dello Stato S.p.a. ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.a. (nel seguito indicata come la «SGR»);

Considerato che in data 19 dicembre 2005 è stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo gestito dalla SGR;

Considerato che il Fondo risulterà costituito esclusivamente ai sensi dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato il 23 dicembre 2005 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare, per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanato il 23 dicembre 2005, con il quale sono stati conferiti ai Fondo i beni immobili nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati») indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»);

Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanato il 23 dicembre 2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili (gli «Immobili Trasferiti») indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento»);

Considerato che insieme agli Immobili Apportati ed agli Immobili Trasferiti confluiranno nel patrimonio del Fondo altri immobili, già trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.a. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge

8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2005, che saranno da tale società alienati al Fondo conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo, secondo termini e condizioni che saranno concordati tra gli stessi «nel seguito indicati come gli «Immobili CONI»);

Considerata l'opportunità di definire alcuni aspetti ulteriori dell'operazione, con particolare riferimento al valore degli Immobili Apportati, alle quote corrisposte dal Fondo al Ministero dell'economia e delle finanze nel seguito indicate come le «Quote»), alle modalità ed ai termini del collocamento delle Quote;

Decreta:

Art. 1.

A fronte del conferimento degli Immobili Apportati, il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli Enti Titolari, n. 2.607 Quote di Classe A di valore nominale unitario di 100.000 euro ed una Quota di Classe B di valore nominale unitario di 1 euro per un valore complessivo degli Immobili Apportati pari ad € 260.700.001

La Quota di Classe B è assegnata dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore dell'Onlus «ANFFAS - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali». Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto, ove l'associazione di cui sopra sia sciolta precedentemente al rimborso della Quota di Classe B, di revocare l'assegnazione e procedere ad una nuova assegnazione in favore di un'istituzione senza scopo di lucro mediante decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le Quote di Classe A sono collocate presso investitori qualificati nei termini e alle condizioni di cui all'allegato 1. Il corrispettivo del collocamento è versato dalle banche collocatrici di cui all'allegato 1 all'entrata del bilancio dello Stato Capo X Capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4.).

Art. 2.

L'agenzia del demanio corrisponde al Fondo, per la locazione degli Immobili Apportati e parte degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3 del decreto stesso (insieme con gli Immobili Apportati denominati gli «Immobili Affittati») un canone annuo, determinato sulla base di parametri di mercato, pari ad € 33.877.002, oltre a rivalutazione, secondo quanto disciplinato dal contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione. La prima rata del canone di locazione è corrisposta alla data del 15 giugno 2005, ad eccezione, di un importo pari ad € 11.000.000 a titolo di anticipazione, trattenuto a valere sul corrispettivo di cui all'art. 1 e corrisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo a beneficio dell'Agenzia del demanio.

Art. 3.

Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da parte dei soggetti che li avevano in uso ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera assegnatario per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Operazione in luogo dei soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.

Art. 4.

A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2005, devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai fini dell'emanazione dei decreti dirigenziali sopra citati, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, tenendo conto delle valutazioni di congurità degli stessi effettuate in sede di apporto o trasferimento.

Nell'allegato 3 del Decreto di Trasferimento emanato il 23 dicembre 2005, le parole «a carico dell'INPDAP» sono eliminate.

Art. 5.

Ad integrazione di quanto previsto nel Decreto Operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze assume gli impegni di cui all'allegato 2.

Art. 6.

Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati

a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 90

ALLEGATO 1

TERMINI E CONDIZIONI DEL COLLOCAMENTO DELLE QUOTE DI CLASSE A

Il collocamento delle Quote di Classe A è effettuato secondo i seguenti termini e condizioni:

a) le Quote di Classe A, del valore nominale unitario pari a euro 100.000,00 (centomila) e sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in unica soluzione, sono acquistate da un consorzio di soggetti collocatori (nel seguito i «Collocatori») per il loro successivo collocamento presso investitori qualificati in Italia e all'estero;

b) il corrispettivo per l'acquisto delle Quote di Classe A dovuto dai Collocatori è corrisposto direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed è costituito da (*i*) un corrispettivo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile (di seguito, il Corrispettivo Iniziale»), non inferiore ad euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), al netto delle commissioni di sottoscrizione e collocamento da corrispondersi ai Collocatori alla data di efficacia, nonché di un importo non superiore ad euro 4.000.000 (quattromilioni) trattenuto dai Collocatori per il pagamento dei costi sostenuti per la strutturazione ed il collocamento del Fondo e relative tra l'altro ai costi per la valutazione e la due diligence relative agli immobili non trasferiti o apportati al Fondo, nonché all'assistenza legale fornita nell'interesse degli Enti Titolari» e (*ii*) un eventuale corrispettivo differito (di seguito, il «Corrispettivo differito»), da determinarsi d'accordo con i Collocatori e da corrispondersi ad esito del collocamento delle Quote di Classe A;

c) la procedura per il collocamento delle Quote di classe A è concordata tra le parti al fine di massimizzare il risultato derivante da tale attività, prevedendo la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze di acquistare le Quote di Classe A nel caso in cui il prezzo comunicato dai Collocatori non venga ritenuto sufficiente;

d) il Corrispettivo Differito, laddove dovuto, è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di conclusione del collocamento;

e) decorso il periodo di collocamento concordato tra le parti e comunque a decorrere dal 360º giorno dalla data di efficacia, i Collocatori saranno liberi a propria assoluta discrezione, di procedere o meno al collocamento di tutte le Quote di Classe A, restando inteso che nulla sarà più dovuto al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di Corrispettivo differito;

f) le obbligazioni dei Collocatori di procedere al pagamento del Corrispettivo iniziale ed all'acquisto delle Quote di Classe A sono sospensivamente condizionate al verificarsi di condizioni conformi alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.

g) il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al collocamento, presta dichiarazioni e garanzie relative, tra l'altro, a: (*i*) alla piena ed incondizionata autorità, alla capacità ed ai poteri del Ministero stesso, e per esso dei soggetti che sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia, di stipulare validamente lo stesso e di assumere gli obblighi in essi contenuti; (*ii*) alla natura privatistica delle obbligazioni assunte dal Ministero medesimo nell'accordo di collocamento e garanzia ed alla soggezione dello stesso alla disciplina degli atti privati, ferme restando le norme di legge o regolamento, ed i procedimenti amministrativi applicabili al compimento degli atti della pubblica amministrazione; (*iii*) al perfezionamento dei procedimenti, delle autorizzazioni ed al compimento degli atti presupposti necessari per il conferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ed ai soggetti che per esso sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia e l'accordo di indennizzo, del potere di stipulare validamente gli stessi; (*iv*) alla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'accordo di collocamento e garanzia, senza necessità di delibere, autorizzazioni o atti governativi, della pubblica amministrazione o di altro genere; (*v*) alla libera cedibilità delle Quote di Classe A; (*vi*) all'assenza di procedimenti giudiziali o amministrativi o di altra natura che possano inficiare la cessione delle Quote di Classe A ovvero l'adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli obblighi assunti con l'accordo di collocamento e garanzia; (*vii*) all'impossibilità di opporre eccezioni fondate sulla esistenza di immunità o privilegi spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze in quanto pubblica autorità o organo dello Stato, fatti salvi i limiti applicabili per legge all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

h) il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna verso i Collocatori e la SGR, dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collocamento e garanzia e fino al 31 dicembre 2006 ovvero, se antecedente, fino all'avvenuto integrale collocamento presso investitori terzi di tutte le Quote di Classe A, a comunicare ai Collocatori gli eventi relativi alle dichiarazioni rese, a fornire ai Collocatori tutta la necessaria collaborazione ai fini del collocamento delle Quote di Classe A e a fornire tutte le informazioni e la documentazione, anche di carattere legale, necessarie ai fini dell'organizzazione del collocamento delle medesime quote, assumendosi la responsabilità delle informazioni contenute nei documenti di offerta che siano riferibili al Ministero dell'economia e delle finanze, allo Stato italiano, ai decreti e ad ogni altro soggetto pubblico coinvolto nell'operazione, agli immobili oggetto di apporto o di acquisto e ad ogni altro atto adottato o emesso o contratto sottoscritto dal Ministero o da altro soggetto pubblico in relazione all'operazione; il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna inoltre a dare la propria disponibilità a partecipare ad incontri volte alla presentazione delle caratteristiche del Fondo.

i) il Ministero dell'economia e delle finanze tiene indenni e manlevati i Collocatori e la SGR da ogni e qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione, minusvalenza dai medesimi patiti (ivi incluse quelle conseguenti ad azioni di terzi) e derivanti da, o commesse alla violazione di uno qualsiasi degli impegni assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze: o alla non veridicità o inesattezza di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze, salvo il caso di dolo o colpa grave dei Collocatori e della SGR;

j) i Collocatori e la SGR rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni in conformità alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.

ALLEGATO 2

ELENCO SINTETICO DEGLI ULTERIORI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEI CONFRONTI DEL FONDO, E DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO

(*i*) Impegno ad indennizzare il Fondo per le differenze relative alla consistenza delle superfici effettive degli Immobili o degli Immobili Coni risultanti da verifica successiva al trasferimento degli immobili stessi, secondo le modalità previste nel contratto di garanzia e indennizzo.

(*ii*) Assunzione di impegno di indennizzo ulteriori in relazione all'immobile sito in Roma .via Foglione, n. 55/63/73/8/87 secondo i termini e le modalità previste nel contratto di garanzia e indennizzo.

(*iii*) Impegno ad indennizzare, ovvero fare sì che CONI indennizzi, il Fondo, nei termini e con le modalità previste nel contratto di garanzia e indennizzo, per eventuali passività relative alla bonifica dell'Immobile CONI sito a Pievepelago (Modena), in via Matilde di Canossa.

(*iv*) Impegno a fare sì che CONI rilasci gli Immobili CONI dallo stesso occupati con le modalità e tempistiche indicate nel contratto di garanzia e indennizzo;

(*v*), Impegno a fare si che gli enti titolari rilascino gli Immobili CONI dagli stessi occupati secondo i termini e le modalità previste nel contratto di garanzia e indennizzo.

(*vi*) presa d'atto che la determinazione del valore a cui gli immobili o gli immobili CONI sono trasferiti, apportati o venduti al Fondo è stata effettuata, tra l'altro, nell'assunzione della sussistenza del seguente ulteriore requisito, come meglio identificato nel contratto dì garanzia e indennizzo: la destinazione d'uso indicata nei contratti di locazione relativi agli Immobili o agli Immobili Coni è conforme a quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono stati regolarmente adempiuti e non vi sono cause che ne possano determinare la nullità, l'annullamento ovvero l'inefficacia, anche parziale dei contratti stessi.

06A01087

DECRETO 11 gennaio 2006.

Posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore diverse dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, recante disposizione in materia di scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro;

Visto, altresì, il secondo periodo del succitato comma 9, che stabilisce che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è possibile apportare variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa;

Ritenuto che, dall'analisi dei dati inerenti alla raccolta delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli emerge che i giocatori spendono mediamente due euro per ciascuna scommessa e che, quindi, appare opportuno non modificare l'importo della giocata minima;

Decreta:

Art. 1.

Posta di gioco

1. La posta unitaria delle scommesse a totalizzatore diverse dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, è fissata in un euro. La giocata minima è fissata in due euro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 75

06A01118

DECRETO 26 gennaio 2006.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Crédit Suisse, HSBC, ING, MPS Finance e Société Générale, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 5.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° febbraio 2006;

scadenza: 1° agosto 2021;

tasso di interesse: 3,75% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 1° febbraio 2006;

prezzo di emissione: 98,26%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,175% dell'importo nominale dell'emissione;

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine

al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2021, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Crédit Suisse, HSBC, ING, MPS Finance e Société Générale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento). A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

La dott.ssa Maria Cannata e l'avv. Roberto Ulissi, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01119

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2005.

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/37/CE, 2005/46/CE e 2005/48/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005) e dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005);

Vista la direttiva 2005/37/CE della Commissione del 3 giugno 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari;

Vista la direttiva 2005/46/CE della Commissione dell'8 luglio 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui della sostanza attiva amitraz;

Vista la direttiva 2005/48/CE della Commissione del 23 agosto 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari;

Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti già registrati, nei quali sono stati definiti inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;

Visti i decreti dirigenziali del 21 febbraio 2005, con cui sono state sospese in Italia le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbendazim, dinocap, vinclozolin, warfarin, flusilazolo, in considerazione della loro attuale classificazione in categoria 2 di cancerogenesi, tossicità per la riproduzione o mutagenesi;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive amitraz, benfluralin, carfentrazone-ethyl, cicloxidim, cloropicrina, cyprodinil, fenamidone, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, idrazide maleica, iodosulfuron methyl sodium, iprodione, isoxaflutole, lufenuron, mecoprop, mesotrione, molinate, propiconazolo, propizamide, S-metolachlor, spiroxamina, tebuconazolo, teflubenzuron, terbutilazina, thiamethoxam, triclopir, trifloxystrobin, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive dymethenamid-P, etoxazole, mesosulfuron, novaluron, picoxystrobin, silthiofam, tepraloxydim, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive benfluralin, benfuracarb, cicloxidim, clopiralid, cloropicrina, cyprodinil, dodina, etoprofos, fenhexamid, fludioxonil, flufenacet, fosmet, imazamox, lufenuron, mancozeb, metalaxyl-M, ossidemeton metile, quizalofop etile, rotenone, S-metolachlor, tebuconazolo, teflubenzuron, teflutrin, triclopir, trifluralin, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dymethenamid-P, etoxazole, mesosulfuron, novaluron, spiroxamina, tepraloxydim, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva picoxystrobin, indicati nell'allegato 5 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 6.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive amitraz e propiconazolo, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Gli impieghi delle sostanze attive carbendazim, dinocap, vinclozolin, warfarin e flusilazolo sono sospesi per le motivazioni citate in premessa.

Art. 8.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive dinocap e flusilazolo, per i quali trova applicazione l'art. 4, comma 7, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, sono pari a 0.01 mg/kg, in quanto limiti nazionali non armonizzati a livello comunitario.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 81

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	Valori in vigore dal 10.01.2007:		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	1[(1)]	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	(1) Qualora il valore non sia confermato o modificato da un provvedimento, a decorrere dal 1 luglio 2007 si applica il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili, rucola	0,01	
	Semi di arachide	0,01	
	Erba medica, trifoglio	0,01	
	Tabacco	0,01	
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Valori in vigore dal 04.12.2006:		Determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile.
	Frutta	0,01*	
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve	0,1	
	Albicocche, pesche	0,2	
	Carote	0,1	
	Peperoni, melanzane, spinaci	1	
	Cipolle	0,5	
	Pomodori	0,05	
	Cavoli, lattughe e simili, rucola, fagioli senza baccello, fagiolini, porri	0,2	
	Asparagi, finocchi	0,05	
	Carciofi	2	
	Piselli senza baccello	1	
	Semi di girasole, di soia, di colza, di cotone	0,5	
	Patate	0,1	
	Riso	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Olio di girasole	0,05	
CLOROPICRINA (geodisinfestante)	Fragole, uve, pomacee, drupacee, actinidie	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, cocomeri, lattughe e simili	0,05	
CYPRODINIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, prugne	0,5	
	Uve	5	
	Fragole, pesche	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	0,5	
	Cipolle	0,2	
	Lattuga	10	
	Vino	0,5	
FENAMIDONE (fungicida)	**Valori in vigore dal 04.12.2006:**		
	Uve da tavola e da vino	0,5	(1) Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidroimidazol-2,4-one, espressa come fenamidone
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,5	
	Meloni	0,1	
	Lattughe e simili	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (fresco)	1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	5	
	Vino	0,5[1]	
	Succo d'uva	0,5[1]	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Albicocche, prugne, ciliegie	0,5	
	Pere, pesche	1	
	Uve, fragole	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	1	
	Cipolle	0,1	
	Lattuga	10	
	Piselli	0,05	
	Frumento, orzo, riso, mais	0,05	
	Vino	0,5	
FLUFENACET (diserbante)	Pomodori	0,05	Somma dei metaboliti contenenti 4-fluoro-N-metil-etilbenzamina
	Semi di soia e di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, mais, riso	0,05	
	Valori in vigore dal 24.02.2007:		Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N-fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,05*	
FOSTHIAZATE (nematocida)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Banane	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	**Valori in vigore dal 04.12.2006:**		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,2*	
	Agli, cipolle, scalogni	15	
	Altri ortaggi	0,2*	
	Legumi da granella	0,2*	
	Semi oleaginosi	0,5*	
	Patate	50	
	Tè	0,5*	
	Luppolo	0,5*	
	Cereali	0,2*	
	Tabacco (prodotto lavorato finito)	80	
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Iodosulfuron methyl, e relativi sali, espressi come iodosulfuron methyl.
	Frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Limoni, pomacee, actinidie	5	
	Mandarini	1	
	Nocciole	0,2	
	Drupacee	3	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	10	
	Fragole (escluse le selvatiche)	15	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote, sedani rapa, pastinaca, ravanelli, piselli senza baccello	0,3	
	Rafano, cavoli ad infiorescenza	0,1	
	Agli, cipolle, scalogni, witloof, rabarbaro	0,2	
	Cipolline	3	
	Solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli con baccello	5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello	2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	1	
	Cavoli di Bruxelles	0,5	
	Lattughe e simili, erbe fresche	10	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di lino, semi di girasole, semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Riso	3	
	Avena, orzo, frumento	0,5	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	2	
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	**Valori in vigore dal 04.12.2006:**		Somma di isoxaflutole, 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil)propan-1,3-dione e acido 2-metansolfonil 4-trifluorometilbenzoico, espressa come isoxaflutole. Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
LUFENURON (insetticida)	Limoni, mandarini, arance, mele, pere, uve	0,5	
	Pesche, fragole	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni	1	
	Melanzane	0,05	
	Cavoli a testa, carciofi	0,1	
	Patate	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MECOPROP (diserbante)	**Valori in vigore dal 04.12.2006:**		Somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
MESOTRIONE (diserbante)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico) espressa come mesotrione
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
MOLINATE (diserbante)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Valori in vigore dal 24.02.2007:		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Albicocche, pesche	0,2	
	Banane	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Porri	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di arachide	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
PROPIZAMIDE (diserbante)	Valori in vigore dal 04.12.2006:		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,02*	
	Lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
	Foraggere leguminose	0,3	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Pomodori, fagioli senza baccello	0,02	Somma degli isomeri costituenti
	Semi di soia	0,05	
	Semi di girasole	0,04	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
SPIROXAMINA (fungicida)	Uve	1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Vino	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0,05	
	Mele, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	0,5	
	Uve	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cetrioli, zucchine, zucche	0,2	
	Asparagi	0,05	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Frumento, segale	0,05	
	Orzo, avena	2	
	Vino	0,5	
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Mele, pere, pesche, uve, albicocche, prugne	1	
	Peperoni, melanzane, cavoli	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Mais da foraggio	4	
	Vino	0,01	
TERBUTILAZINA (diserbante)	Mais	0,02	
	Sorgo	0,1	
	Olio di oliva	0,15	
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche	0,2	Somma di thiamethoxam e nitroguanidina, espressa come thiamethoxam
	Mele, pere	0,1	
	Uve da tavola e da vino	0,5	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Peperoni	0,5	
	Patate	0,1	
	Semi di cotone	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (fresco)	1	
	Vino	0,5	
TRICLOPIR (diserbante – arbusticida - fitoregolatore)	Agrumi, albicocche, actinidie	0,1	
	Riso	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Valori in vigore dal 04.12.2006:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Agrumi	0,3	
	Pomacee	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, ribes a grappoli, uva spina	1	
	Uve da tavola e da vino	5	
	Banane	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Meloni	0,3	
	Cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	30	
	Orzo	0,3	
	Segale, triticale, frumento	0,05	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Vino	0,3	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Mais	0,02	
ETOXAZOLE (acaricida)	Agrumi, pesche, nettarine, albicocche	0,1	
	Mele, pere, uve	0,02	
	Vino	0,01	
MESOSULFURON (diserbante)	Frumento, triticale	0,05	
NOVALURON (insetticida)	Patate	0,005	
PICOXYSTROBIN (fungicida)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Limiti massimi comunitari provvisori. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
SILTHIOFAM (fungicida)	**Valori in vigore dal 24.02.2007:**		Limiti massimi comunitari provvisori. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TEPRALOXYDIM (diserbante)	Piselli senza baccello	0,1	
	Piselli secchi	1	
	Semi di soia	5	
	Barbabietola da zucchero	0,1	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili, rucola	--			Tappeti erbosi.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. Applicazione prima della semina o del trapianto delle colture.
	Arachide	--				
	Erba medica, trifoglio	--				
	Tabacco	--				
BENFURACARB (insetticida)	Fragola	--			Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo, ortaggi a radice e tubero, cocomero, zucca, zucchino, aglio, scalogno, cipolline	--				
	Patata	--				
	Mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CICLOXIDIM (diserbante)	Melo, pero, vite	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti. [1] Applicazione in pre-semina
	Albicocco, pesco, nettarino	30				
	Carota	80				
	Cipolla, pomodoro, cavoli, fagiolo, pisello, porro	60				
	Lattughe e simili, rucola, fagioline, finocchio	30				
	Peperone, melanzana, spinacio, asparago, carciofo	20				
	Girasole, soia, colza	100				
	Cotone	--				
	Patata	100				
	Riso	-- [1]				
	Barbabietola da zucchero	100				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
CLOPIRALID (o ACIDO 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Bietola da orto, rapa, cipolla, cavoli	--			Prati ornamentali, campi da golf e campi sportivi.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Colza	--				
	Frumento, orzo, segale, avena	--				
	Mais da granella	45				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Barbabietola da foraggio	--				
	Mais da foraggio	45				
CLOROPICRINA (geodisinfestante)					Applicazione al terreno prima della semina di fragola, vite, pomacee, drupacee, actinidia, lattughe e simili, pomodoro, peperone, melanzana, zucchina, melone, cocomero, floricole.	Tra il trattamento e l'inizio della semina o dei trapianti devono intercorrere almeno 15 giorni

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CYPRODINIL (fungicida)	Melo	21				(1) Applicazione anche in serra
	Albicocco, pesco, pero, susino, ciliegio	7				
	Vite (da tavola)	7				
	Vite (da vino)	21				
	Fragola(1)	7				
	Cipolla(1), pomodoro(1), peperone(1), melanzana(1), cetriolo(1), zucchino(1)	7				
	Lattuga(1)	14				
	Floreali	--				
DODINA (fungicida)	Melo, pero, nespolo, albicocco, ciliegio, pesco, vite, fragola, olivo	10			Disinfezione delle talee di garofano e dei bulbi di fiori. Campi da golf, prati ornamentali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, rucola, spinacio, basilico, legumi, sedano, finocchio, porro	10				
	Patata	10				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				
ETOPROFOS (nematocida)	Agrumi	30			Disinfestazione nematocidica delle radici degli agrumi prima dell'impianto. Vivai di colture forestali	Solo applicazione al terreno. (1) Anche applicazione in post trapianto.
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee(1), cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattughe e simili, rucola, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro	30				
	Patata	90				
	Mais	--				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
FENHEXAMID (fungicida)	Vite	7	Actinidia	60		
	Pesco, susino, albicocco, ciliegio	3				
	Fragola	1				
	Pomodoro, melanzana	1				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Albicocco, susino, ciliegio	**14**			Concia delle sementi di frumento, orzo, riso, mais e bulbi di gladiolo.	(1) Applicazione anche in serra
	Vite (da tavola), pero, pesco	**7**				
	Vite (da vino)	**21**				
	Fragola	**7**				
	Cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melanzana	**7**				
	Lattuga(1)	**14**				
	Floreali	--				
FLUFENACET (diserbante)	Pomodoro	-- (1)				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti (1) Applicazione in pre-trapianto (2) Applicazione anche in post-emergenza (3) Applicazione in pre-semina
	Girasole, soia	--				
	Patata	--				
	Frumento, orzo	**90**				
	Mais (2)	--				
	Riso(3)	--				
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo	**30**				
	Melo, pero	**14**				
	Patata	**30**				
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino, fava, favino	**35**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Mais, frumento	**90**				
	Riso	--				
	Soia	**100**				
	Girasole	--				
	Erba medica	**40**				
LUFENURON (insetticida)	Limone, mandarino, arancio, melo, pero, vite	**28**				
	Pesco, nettarino	**14**				
	Fragola	**7**				
	Pomodoro, peperone, melanzana	**7**				
	Cavolo a testa, carciofo	**14**				
	Patata	**21**				
	Floreali, ornamentali e forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite	**28**			Concia delle sementi. Concia ad umido delle sementi di riso, mais, barbabietola da zucchero, patata, ortaggi, girasole. Semenzai di colture di tabacco e pomodoro. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra (1) Fino alla prima fioritura
	Pomodoro	**3/—(1)**				
	Patata	**7**				
	Asparago	**28**				
	Orzo, avena, frumento, segale	**28**				
	Tabacco	**28**				
	Garofano, rosa, pioppo	**--**				
METALAXYL-M (fungicida)	Arancio, limone, mandarino	**30**			Tappeti erbosi. Concia delle sementi di pomodoro, peperone, spinacio, melanzana, zucchino, melone, pisello, soia, girasole, mais, sorgo, tabacco, ornamentali e forestali. Concia dei bulbi di ornamentali	(1) trattamenti ammessi fino alla fioritura (2) trattamenti ammessi fino alla pre-fioritura (3) Per erbe fresche, scarola, indivia, lattughe e simili (esclusa la lattuga) sono ammessi solo trattamenti in campo.
	Melo, vite	**28**				
	Actinidia	**180**				
	Fragola	**40**				
	Cipolla, melone, cavolfiore, cavolo broccolo, carciofo, spinacio	**20**				
	Pomodoro	**10**				
	Peperone, melanzana, lattughe e simili(3), erbe fresche(3)	**15**				
	Cetriolo	**14**				
	Cocomero	**5**				
	Pisello(1), fagiolino(2)	**--**				
	Soia	**150**				
	Patata	**20**				
	Tabacco	**7/28**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
OSSIDEMETON-METILE (insetticida)	Melo, pero	**30**				
	Patata	**28**				
	Frumento	**30**				
	Barbabietola da zucchero	**30**				
	Tabacco	**30**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
QUIZALOFOP ETILE isomero D (diserbante)	Fragola	30			Vivai di fruttiferi non in produzione e di specie ornamentali.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Cipolla, pomodoro, cavolo cappuccio, radicchio	60				
	Carota, aglio, zucchino, melone, cavolfiore, pisello, carciofo	30				
	Spinacio, fagiolino	20				
	Girasole, soia, colza	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Erba medica	20				
	Tabacco	30				
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite	10			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.	
	Olivo	10/20				
	Frutta a guscio, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina	3				
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca), cavoli, erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo	10				
	Melone, zucca, ortaggi a foglia	3				
	Patata	10				
	Cereali	20				
	Tabacco	10				
	Foraggere leguminose	10				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				
S-METOLACLOR (diserbante)	Pomodoro[1], fagiolo	--				[1] Applicazione in pre-trapianto
	Girasole, soia	--				
	Mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	--			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena. Tappeti erbosi	(1) Trattamento durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni (2) Trattamento fino alla fine della fioritura
	Mele	30				
	Pero	15				
	Albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino	7				
	Vite	14				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino	3				
	Melone, cocomero, carciofo, zucca	7				
	Asparago	--(1)				
	Frumento, orzo, segale, avena	-- (2)				
	Rosa	--				
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Melo, pero	14				(1) Applicazione al terriccio di fungaie
	Pesco, albicocco, susino	21				
	Vite	28				
	Peperone, melanzana	10				
	Cavoli	7				
	Funghi (1)	45				
	Patata	28				
	Mais	28				
	Ornamentali	--				
TEFLUTRIN (insetticida)	Carota, navone, rapa, pomodoro(1), peperone(1), melanzana, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio	--			Concia industriale delle sementi di barbabietola da zucchero e di mais.	Divieto di impiego in serra. Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto. (1) Anche applicazione alla sarchiatura o rincalzatura
	Girasole, soia, colza	--				
	Patata(1)	--				
	Frumento, mais, sorgo	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICLOPIR (diserbante – arbusticida fitoregolatore)	Albicocco	40			Eliminazione delle infestanti arbustive, cespugliose e legnose in genere in aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali e terreni agricoli in assenza di coltura Tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. (1) Applicazione pre-impianto
	Actinidia	30				
	Agrumi	--				
	Riso	30				
	Abete(1), pino(1)	--				
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite, fragola	30			Campi da golf Vivai di forestali, ornamentali e fruttiferi non ancora in produzione, prati ornamentali e sportivi, aree incolte.	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, scarola, indivia, radicchio, prezzemolo, menta, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio, carciofo, porro	30				
	Arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole	30				
	Patata	30				
	Frumento, orzo, segale	30				
	Gladiolo, ornamentali	--				

ALLEGATO 4

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO (1) E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

(1) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle segnenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Mais	--				
ETOXAZOLE (acaricida)	Agrumi, pesco, nettarino, albicocco	14				
	Melo, pero	28				
	Vite	--				
MESOSULFURON (diserbante)	Frumento, triticale	--				
NOVALURON (insetticida)	Patata	21				
SPIROXAMINA (fungicida)	Vite da tavola	14				
	Vite da vino	35				
TEPRALOXYDIM (diserbante)	Piselli	35				
	Soia	49				
	Barbabietola da zucchero	56				

ALLEGATO 5

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D del DM 27 agosto 2004 in attuazione di disposizioni comunitarie.

I limiti massimi di residui (a) delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
Valori in vigore dal 24.02.2007:			
PICOXYSTROBIN	0,05*	0,02*	0,05*

(a) Limiti massimi comunitari provvisori

(1) per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 6

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D del DM 27 agosto 2004 in attuazione di disposizioni comunitarie.

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602		per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
Valori in vigore dal 10.01.2007:				
AMITRAZ Compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz	0,05*	carne di pollame		0,01*
Valori in vigore dal 24.02.2007:				
PROPICONAZOLO	0,1 (p)	fegato di ruminanti	0,01* (p)	0,01* (p)
	0,01* (p)	altri prodotti di origine animale		

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica
(p): limiti massimi comunitari provvisori

06A01033

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agora», registrato al n. 12920.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 settembre 2005, integrata successivamente con nota del 17 gennaio 2006, dall'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa, 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Agora», uguale al prodotto di riferimento denominato «Sphere», contenente le sostanze attive trifloxystrobin e ciproconazolo, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 11301 con decreto dirigenziale del 7 maggio 2002 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Sphere»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Sphere»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Agora con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria delle sostanze attive trifloxystrobin e ciproconazolo in esso contenute.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience Srl in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983 - 20 dicembre 2002; Torre Srl in Montalcino-Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 - 23 settembre 2003; importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); Bayer Cropscience SL in Quart der Poblet (Valencia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12920.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

AGORA®

FUNGICIDA SISTEMICO/MESOSTEMICO
EMULSIONE CONCENTRATA contro Cercospora e Oidio della BARBABIETOLA DA ZUCCHERO e Oidio e Ruggini di GRANO e ORZO

AGORA®
COMPOSIZIONE
100 g di AGORA contengono:
17,2 g di trifloxystrobin puro (187,5 g/l)
7,3 g di ciproconazolo puro (80 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.- 20156 MILANO - Viale Certosa 130 – Tel 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.L. Quart der Poblet (Valencia) -Spagna
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Torre S.r.l. – Montalcino – Torrenieri (SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 1-5-10 litri

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Sintomi aspecifici rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
CIPROCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture, dosi e modalità di impiego
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora (*Cercospora beticola*) e Oidio (*Erysiphe betae*) litri 0,5 – 0,6 per ettaro, 2-3 trattamenti a intervalli di 18-21 giorni.
Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare: su cercosporiosi intervenire in via preventiva (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie confluenti (varietà tolleranti); su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia.
Grano (duro/tenero) e orzo: contro Ruggine (*Puccinia* spp.) e Oidio (*Erysiphe graminis*) litri 0,6 – 1 per ettaro intervenendo alla prima comparsa delle malattie o comunque nel periodo che va da inizio levata alla fioritura.
Il prodotto possiede effetto collaterale su Fusariosi della spiga quando applicato ad inizio fioritura.
Utilizzare le dosi più alte sulle varietà sensibili e in condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Non effettuare più di 3 trattamenti all'anno.

Compatibilità: AGORA non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per gli artropodi utili.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corpi idrici adiacenti ai campi trattati.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi e guanti adatti.
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per grano e orzo e 21 giorni per la barbabietola da zucchero.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

® marchio registrato

06A01036

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Complex 101», registrato al n. 12741.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 17 giugno 2005 dall'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21- Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Complex 101», uguale al prodotto di riferimento denomi-

nato «Starane Gold», contenente le sostanze attive florasulam e fluroxypyr, dell'impresa medesima, registrato al n. 11341 con decreto dirigenziale del 22 maggio 2002 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 7 novembre 2005;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 che recepisce la direttiva 200/10/CE della Commissione del 1º marzo 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Starane Gold»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Starane Gold»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 novembre 2010 l'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat 45 - Rotterdam-Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPLEX 101 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. in Caravaggio (Bergamo); Torre S.r.l. in Torrenieri, fraz. Montalcino (Siena); Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Dow Agrosciences S.A. in Drusenheim (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12741.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

COMPLEX* 101

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONABILE

Composizione di COMPLEX 101
Florasulam puro g 0,1 (=1 g/l)
Fluroxypyr puro g 14,57 (=100 g/l)
Coformulanti q.b. a.............g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (*Francia*)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 litri**

Registrazione n. .... del .... **del Ministero della Salute**
Partita n.: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il **materiale** d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 2,5 g/l e fluroxypyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam:** in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxypyr:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. **Organo bersaglio:** fegato e rene. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

CAMPI D'IMPIEGO

FRUMENTO E ORZO: Piante infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attaccamano), *Stellaria media* (Centocchio), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio comune). **Piante infestanti mediamente sensibili:** *Sinapis arvensis* (Senape), *Diplotaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune). ***Dosi d'impiego:*** 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in presenza di grave infestazione di Galium aparine.
Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata.
Avvertenza: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

MAIS: Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina). COMPLEX 101 è attivo anche contro infestanti perenni quali: *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchione), *Rumex spp* (Romice). ***Dosi d'impiego:*** 1-1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.
Epoca e modalità di applicazione: applicare COMPLEX 101 sino allo stadio di 6-7 foglie vere della coltura.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.
Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione, riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.

Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ: COMPLEX 101 è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: non necessario

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Du Pont

06A01037

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bolero Microtech», registrato al n. 12794.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all 'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 26 luglio 2005 dall'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Bolero Microtech», uguale al prodotto di riferimento denominato «Trophy 40 CS», contenente la sostanza attiva acetochlor, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 12360 con decreto dirigenziale del 28 settembre 2004, modificato successivamente con decreto del 30 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Trophy 40 CS»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 settembre 2009 l'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BOLERO MICROTECH con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva acetochlor.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia); Van Diest Supply Co. - Iowa, USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12794.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

BOLERO* MICROTECH

Erbicida selettivo per il mais

Soluzione microincapsulata

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di BOLERO MICROTECH
Acetoclor puro g 36,7 (=400 g/l)
Dichlormid g 6,12 (=66,7 g/l)
(antidoto agronomico)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informativa in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
Van Diest Supply Co. – Iowa, USA

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979114

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: BOLERO MICROTECH è un erbicida selettivo per il mais che agisce sui semi in via di germinazione.

Infestanti sensibili
Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Setaria (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), *Galinsoga spp.*

Infestanti mediamente sensibili
Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Panico (*Panicum spp.*), Persicaria (*Poligonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Poligonum lapathifolium*), Poa (*Poa annua*), Senecione (*Senecius vulgaris*) Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Stramonio comune (*Datura stramonium*).

EPOCA D'IMPIEGO: BOLERO MICROTECH si impiega in pre-semina (con leggero interramento del prodotto: 2 - 5 cm), pre-emergenza e post emergenza precoce del mais (fino alla 3 foglia), ma prima dell'emergenza delle infestanti. E' preferibile impiegare BOLERO MICROTECH in miscela con prodotti a prevalente azione dicotiledonicida per completarne lo spettro d'azione.

DOSI D'IMPIEGO:
- **4 - 5 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza;**
- **3 - 4 l/ha in post-emergenza.**

MODALITA' D'IMPIEGO: BOLERO MICROTECH si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantenendo in funzione l'agitatore. Utilizzare la soluzione entro 6 ore dalla preparazione.

Nella maggioranza dei casi impiegare 0,75 kg/ha/pa di terbutilazina; nel caso di forte presenza di chenopodi si può utilmente completare l'azione erbicida con prodotti a base di pedimentalin in ragione di 0,65 kg/ha/pa (solo in post semina/pre-emergenza). In caso di forte presenza di *Abutilon theoprasti* si consiglia l'aggiunta di prodotti a base di isoxallutolo in ragione di 40-50 g/ha/pa.

AVVERTENZE
- Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto.
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine dell'applicazione di BOLERO MICROTECH è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e idoneo detergente.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais dopo una lavorazione superficiale.
- Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occore un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. Bietola, tabacco)
- Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.

Compatibilità: BOLERO MICROTECH è miscibile con altri prodotti per l'impiego su mais. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 15 metri.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Monsanto Italia SpA

06A01038

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Affinity 40 DG», registrato al n. 12413.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 3 novembre 2004 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede in Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Affinity 40 DG», uguale al prodotto di riferimento denominato «Platform 40 WG», contenente la sostanza attiva carfentrazone etile, registrato al n. 11692 con decreto dirigenziale del 20 giugno 2003 a nome dell'Impresa medesima, modificato successivamente con decreto del 10 gennaio 2006;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Platform 40 WG»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Platform 40 WG»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2013, l'impresa FMC Chemical Sprl con sede in Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AFFINITY 40 DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50, 100, 150, 300, 400 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera FMC Corporation - Agricultural Products Group - Princeton, New Jersey, USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12413.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

Affinity® 40 DG

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

AFFINITY® 40 DG
Registrazione Ministero della Salute n. del

IRRITANTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Carfentrazone-etile puro		g. 40
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Affinity® e FMC® sono marchi registrati della FMC Corporation, USA

FMC®

FMC CHEMICAL Sprl

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di produzione:
FMC Corporation
Agricultural Products Group
Princeton, New Jersey, USA

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Contenuto netto: **50-100-150-300-400 g 1 Kg** Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Il prodotto può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavare a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE
Affinity 40 DG è un erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale, attivo contro *Galium aparine* e *Veronica hederifolia*; viene assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi (necrosi e successiva morte) che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento.

EFFICACIA ERBICIDA
Affinity 40 DG controlla attaccamano (*Galium aparine*) e veronica (*Veronica hederifolia*).

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare il prodotto in post-emergenza di **frumento, orzo, avena, segale e triticale** contro:
- *Galium aparine*: dallo stadio di terza foglia (GS 13) a quello di secondo nodo (GS 32) delle colture, quando l'infestante è fuoriuscita dal terreno e non supera i 20 cm di lunghezza;
- *Veronica hederifolia*: dallo stadio di seconda foglia (GS 12) a quello di fine accestimento (GS 29) delle colture, quando l'infestante è fuoriuscita dal terreno e non ha superato il primo stadio di fioritura.

DOSE D'IMPIEGO
Utilizzare 50 g/ha di **Affinity 40 DG** in 200-400 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione del prodotto sulla vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Cominciare ad agitare. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare su frumento, orzo, avena, segale e triticale seminati insieme al trifoglio o altre leguminose o piante a foglia larga. Non applicare oltre lo stadio di secondo nodo (GS 32) delle colture. Non ci sono controindicazioni per qualsiasi coltivazione successiva o di avvicendamento nel 3 mesi successivi all'applicazione di **Affinity 40 DG**.

Tutte le specie di cereali, mais, colza, pisello, lino, veccia, girasole, carota e cipolla possono essere seminati un mese dopo l'applicazione di **Affinity 40 DG**.
Subito dopo il trattamento con **Affinity 40 DG** è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue: svuotare completamente il serbatoio subito dopo l'irrorazione; rimuovere lavando con acqua eventuali perdite al di fuori dell'attrezzatura; risciacquare internamente il serbatoio con acqua pulita e farla scorrere nei tubi e nella barra, utilizzando una quantità d'acqua pari ad almeno un decimo del volume del serbatoio; svuotare completamente il serbatoio e ripetere l'operazione; non inquinare corsi d'acqua con l'acqua utilizzata per il risciacquo o con i contenitori vuoti.

COMPATIBILITÀ
Non impiegare il **Affinity 40 DG** in miscela con oli.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GARANZIA
FMC non rilascia garanzie, espresse od implicite, su di un utilizzo del prodotto diverso da quello indicato in etichetta. L'acquirente e l'utilizzatore si assumono tutti i rischi legali all'uso e/o al trasporto e/o al deposito del materiale se diversi dalle indicazioni.
DANNI - La riparazione dei danni per violazione di garanzia o negligenza è limitata ai danni diretti, non supera il prezzo di acquisto e non include danni accidentali o indiretti.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta formato ridotto

Affinity® 40 DG

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

AFFINITY® 40 DG Registrazione Ministero della Salute n. del

IRRITANTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Partita n.

Carfentrazone-etile puro		**g. 40**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Affinity® e FMC® sono marchi registrati della FMC Corporation, USA

Contenuto netto:
50-100 g

FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:

Officina di produzione:
FMC Corporation Agricultural Products Group
Princeton, New Jersey, USA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO

Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo. Contatto con gli occhi: Il prodotto può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. Contatto con la pelle: Lavare a fondo con acqua e sapone. Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A01034

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fulcrum», registrato al n. 12809.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 4 agosto 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 17 gennaio 2006 dall'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ift Duo», successivamente ridenominato «Fulcrum», uguale al prodotto di riferimento denominato «Merlin Duo», contenente le sostanze attive isoxaflutole e terbutilazina, registrato al n. 10321 con decreto dirigenziale dell'8 febbraio 2000 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Merlin Duo»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Merlin Duo»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FULCRUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria delle sostanze attive isoxaflutole e terbutilazina in esso contenute.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12809.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

FULCRUM®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata

FULCRUM®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 3,44 g (37,5 g/l)
Terbutilazina pura 34,4 g (375 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione N. del del Ministero della Salute

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 litri

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: isoxaflutole 3,44% e terbutilazina 34.4 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ISOXAFLUTOLE: --
TERBUTILAZINA
Sintomi: non specifici e rilevati su animali con superdosaggi. Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratorie, salivazione. Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

FULCRUM è un'associazione erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais, attiva su infestanti dicotiledoni e graminacee in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula) per assorbimento radicale e fogliare.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, nell'applicazione di pre-emergenza i **FULCRUM** esplica un buon controllo anche su infestanti graminacee.

PIANTE INFESTANTI SENSIBILI

Dicotiledoni

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia elatior* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Ammi majus* (Visnaga), *Acalypha virginica* (Acalifa), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cucumis melo* (Melone selvatico), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Linaria spuria* (Soldino peloso), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium italicum* (Lappa).

Graminacee (*)

Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum miliaceum* (Miglio), *Setaria viridis* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta).

(*) infestanti controllabili nelle applicazioni di pre-emergenza e con la dose di 2 l/ha di formulato. La sensibilità delle graminacee decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

Trattamento in pre-emergenza:
1,350-2 l/ha, riservando la dose inferiore alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più elevata ai terreni argillosi e con elevato contenuto di sostanza organica.

Trattamento in post-emergenza precoce:
1,350 l/ha su mais entro lo stadio di 3 foglie.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la dose prevista di **FULCRUM** nel serbatoio dell'irroratrice riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento.
Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione del trattamento.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'applicazione di post-emergenza non intervenire su coltura con foglie bagnate nè associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (serbatoi, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

AVVERTENZE

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non adoperare il prodotto ad una distanza inferiore ai 10 m dall'ambiente acquatico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

29.11.2005

06A01035

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi Srl», autorizzato con decreto 24 settembre 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2003 con il quale si autorizza il laboratorio LA.M. laboratorio analisi Srl, ubicato in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E, a rilasciare per l'intero territorio nazionale, i certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 17 gennaio 2006, ha comunicato di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 settembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio LA.M. laboratorio analisi Srl, ubicato in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MPLAM A001 rev 2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00980

DECRETO 25 gennaio 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 1º marzo 2004 al laboratorio «Polymed Srl divisione analitica», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004 con il quale si autorizza il laboratorio Polymed Srl divisione analitica, ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), a rilasciare per l'intero territorio nazionale certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale fino al 28 febbraio 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 28 febbraio 2007;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 17 gennaio 2006, numero di protocollo 1157/06/PB/ep che al laboratorio in argomento è stato revocato l'accreditamento in data 29 novembre 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004 con il quale il laboratorio Polymed Srl divisione analitica, ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00981

DECRETO 26 gennaio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C.G. «Gavi», in San Cristoforo, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata e garantita, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 1° ottobre 2005 dall'associazione «Terre Cortesi del Gavi» - Consorzio di produttori del vino di qualità «Gavi» DOCG, con sede operativa in San Cristoforo (Alessandria), Parco comunale - Corte del Castello n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento e l'approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C.G. «Gavi», ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 12 ottobre 2005 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 9 gennaio 2006 il verbale di assemblea straordinaria del 5 dicembre 2005, con la quale sono stati approvati il nuovo atto costitutivo del Consorzio medesimo e lo statuto, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa, ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, risulta superiore al limite del 20%, tale da poter affidare al Consorzio stesso, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di costituzione del Consorzio medesimo, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata e garantita, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C.G. «Gavi», con sede in San Cristoforo (Alessandria), Parco comunale - Corte del Castello n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 gennaio 2006.

Art. 2.

Il Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C.G. «Gavi», è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata e garantita, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto 4 giugno 1997, n. 256, ha validità sino al 5 dicembre 2007 ed entro tale scadenza il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C.G. «Gavi» e, ove non sia raggiunta una rappresentatività superiore al 40 per cento, il Ministero procederà alla revoca dell'incarico in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00979

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2005.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2005 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2005 la dotazione di euro 230.143.000,00;

Visto il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004 prot. n. 568/1C, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annullità 2004;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di vice Ministro;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni il locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annullità 2005 ad euro 230.143.000,00 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome, ai sensi del comma 6 del richiamato decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2 comunicheranno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, ai fini del riparto relativo all'annualità 2006, l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2005

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 23

ALLEGATO

LEGGE N. 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2005 (euro 230.143.000,00)

Regioni e province autonome	A	B	Riparto 2005 (A+B)
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	
Piemonte	15.015.188,47	2.101.908,56	17.117.097,03
Valle d'Aosta	343.409,94	118.848,63	462.258,57
Lombardia	32.617.868,26	3.844.483,90	36.462.352,16
Trento	1.049.443,74	383.931,53	1.433.375,27
Bolzano	2.077.216,18	759.934,78	2.837.150,96
Veneto	13.505.983,47	1.198.947,72	14.704.931,19
Friuli-Venezia Giulia	1.692.195,91	619.077,85	2.311.273,76
Liguria	6.404.033,48	512.676,67	6.916.710,15
Emilia-Romagna	20.117.572,67	994.544,47	21.112.117,14
Toscana	12.706.967,45	1.622.371,53	14.329.338,98
Umbria	3.661.943,78	329.865,32	3.991.809,10
Marche	3.620.602,22	108.375,19	3.728.977,41
Lazio	20.587.503,28	4.661.199,50	25.248.702,78
Abruzzo	2.005.968,88	-	2.005.968,88
Molise	632.341,72	47.383,74	679.725,46
Campania	25.628.605,06	219.998,48	25.848.603,54
Puglia	16.380.163,62	4.417.631,63	20.797.795,25
Basilicata	1.423.415,93	223.675,08	1.647.091,01
Calabria	7.443.446,06	-	7.443.446,06
Sicilia	17.515.816,81	-	17.515.816,81
Sardegna	2.699.013,06	849.445,43	3.548.458,49
TOTALE . . .	207.128.700,00	23.014.300,00	230.143.000,00

06A01039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Mercato San Severino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Mercato San Severino dal 21 al 29 dicembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che dal 21 al 29 dicembre 2005 si sono verificati problemi alle apparecchiature video terminali in dotazione al suddetto Ufficio, immediatamente segnalati sia alla Sogei che alla Direzione centrale amministrazione, che non hanno consentito il regolare funzionamento dello stesso, così come comunicato dal medesimo Ufficio con nota prot. 1756 del 29 dicembre 2005.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 7 del 13 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01086

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 23 dicembre 2005, prot. manuale n. 1, con la quale è stata comunicata la causa dell'interruzione dei servizi ipotecari e catastali nell'Ufficio provinciale di Rieti;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di mancanza di energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 16 del 2 gennaio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 23 dicembre 2005 per mancanza di energia elettrica.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A00976

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma, per il giorno 28 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 28 dicembre 2005, prot. 54667, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle Circ.ni RM1, RM2 e della Sala visure Catasto per il giorno 28 dicembre 2005 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 14947 dell'11 gennaio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 dicembre 2005, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso Circ.ni RM1, RM2 e Sala visure Catasto.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A00977

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma, per il giorno 29 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 29 dicembre 2005, prot. 54769, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle Circ.ni RM1, RM2 e della Sala visure Catasto per il giorno 29 dicembre 2005 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 14946 dell'11 gennaio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 29 dicembre 2005, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso Circ.ni RM1, RM2 e Sala visure Catasto.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A00978

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 9 dicembre 2005, prot. 9158, in cui si fa presente il trasferimento dell'Ufficio alla nuova sede;

Accertato che tale blocco delle attività è dovuto al trasferimento nella nuova sede dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 14639 del 22 dicembre 2005 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 22 e 23 novembre 2005, per blocco delle attività dovuto a cambio sede.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A01085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Marrone della Valle di Susa»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone della Valle di Susa» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione Produttori della Valle di Susa con sede in Bussoleno (Torino) c/o Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Valcenischia - via Trattenero n. 15, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» è riservata ai frutti allo stato fresco ottenuti da alberi di Castagno (*Castanea sativa* Mill:), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

La denominazione «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» designa il frutto ottenuto con i seguenti ecotipi: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo.

2.1. *Caratteristiche del prodotto.*

Il «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;

forma elissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);

pericarpo di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore più scuro, in numero variabile 25 - 30 (facilmente distaccabile dall'episperma);

episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;

cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo, con residua pelosità al contorno;

raggiatura stellare medio-grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;

pezzatura medio-grossa: non più di 85 frutti/kg, con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg;

il seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere superiori al 10% come non sono ammessi difetti interni ed esterni maggiori del 10% (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, degli ammassatori, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione e dei confezionatori, attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Ottenimento del prodotto

Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia prealpina situata a quote comprese tra i 350 a 1.050 m.s.l.m., su terreni aventi giacitura a franapoggio con pendenze dal 5 al 65%, esposizioni prevalenti di N/E - N/O - S/E e S/O e terreni ricchi in scheletro, sabbia e limo glaciale, generalmente acidi e subacidi, derivanti in prevalenza da calcescisti con rocce verdi, gneiss e micascisti con sostanza organica ben incorporata.

Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10×10 o 11×11 metri e forma di allevamento libera e le 150 nei nuovi impianti, con un sesto d'impianto di 8×8 o 9×9 metri e forme di allevamento a vaso o globo.

Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve essere effettuata un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere inerbito e periodicamente sfalciato e si deve procedere all'eliminazione di cespugli, felci e altre piante prima della raccolta. A tal fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

La raccolta dovrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici), tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto; il periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre.

È vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi, ad eccezione di quanto è consentito per l'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/92), è consentita la concimazione organica annuale.

Nei castagneti da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti le opere di sistemazione idraulico forestale necessarie alla regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata agraria negli impianti in produzione.

La resa produttiva è stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.

La pezzatura minima ammessa è pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.

La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente.

La calibratura può essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura; può essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici.

La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non è obbligatoria.

Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 °C per 50 minuti e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non è consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonché il confezionamento, del prodotto fresco devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilità e il controllo.

Art. 6.

Legame con il territorio

Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare è il ruolo di lento filtrante rappresentato dal limo glaciale presente nell'abbondante copertura morenica e la tessitura tendenzialmente sabbiosa dei suoli su calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi defluenti nel fondovalle. Nel periodo estivo abbondanti acque solcano le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e là presenti, la maggior parte di queste acque presenta decorso sotterraneo. Nonostante ciò molti suoli denunciano siccità estiva, ancor più evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti più superficiali. Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema di canalizzazioni capillari che permette di irrigare vaste superfici di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo è importante rilevare che la maggior parte dei castagneti nella Valle di Susa vegeta su suoli bruni mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata, drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione.

L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, è caratterizzato da precipitazioni non molto elevate per la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e con il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea.

La durata media della copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa di San Michele ad una inedia di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima stazione vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura. È bene anche rilevare l'estrema irregolarità di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni.

Per quanto riguarda le temperature medie annue si va da valori compresi tra 11° e 12 °C tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a 0 °C sui rilievi più elevati (quote > 2000 m). Nel fondovalle si hanno 4 - 5 mesi freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi dei mesi invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre in corrispondenza delle vette più alte si arriva a 12 mesi freddi. L'estate è piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici.

Le caratteristiche geologiche e pedologiche del territorio segusino oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni tanto che le piante appaiono vigorose (gli attacchi del mal dell'inchiostro sono sporadici) e conferiscono alla produzione quelle qualità organolettiche tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di Susa, facendolo apprezzare a tutti i livelli. La tradizione millenaria del castagno ne è la conferma.

La coltivazione vera e propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa può farsi risalire ad epoca Romana, ma è dal Medioevo in poi che si hanno documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone.

Tra i tanti castagneti merita di essere ricordato il «castagneretus de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in località Boarda situata nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi, appaiono esservi le più antiche ceppaie di marroni della Valle.

Alla fine dell'Ottocento sono numerosissime le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti.

L'estendersi delle reti ferroviarie fu determinante per lo sviluppo dei commerci e la prima vera esportazione dall'Italia in quantità rilevante di marroni, iniziò nel 1854.

A partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si è assistito ad un marcato spopolamento della montagna, al cambiamento delle abitudini alimentari ed alla comparsa e diffusione dell'inchiostro e del cancro della corteccia, tutti fattori che hanno determinato la riduzione delle superfici investite a castagneto, ma dalla metà degli anni '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di questo settore, favorito non solo dalle buone condizioni di mercato dei marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono una fonte di reddito non trascurabile e un patrimonio colturale estremamente importante dal punto di vista storico, dell'ambiente, del paesaggio e turistico, peculiarità tipiche dei castagneti della Valle Susa.

Art. 7.

Struttura di controllo

L'attività di controllo per l'applicazione delle disposizioni previste nel presente disciplinare di produzione è svolta in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezionamento

L'immissione al consumo del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve avvenire con le seguenti modalità:

prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1 - 2 - 2,5 - 3, 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5-10 e 25 kg, chiusi ermeticamente.

Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.

Art. 9.

Etichettatura

Sulle confezioni dovrà essere apposto all'atto della chiusura delle stesse confezioni l'etichetta contenente il logo dove la indicazione geografica protetta, «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra» ,«superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito specificare gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei marroni contenuti;

peso lordo all'origine.

Il logo della I.G.P. è costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.

Il sacco e i frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino; - sul sacco sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo di colore rosso scuro dove si evidenzia la scritta «MARRONE VALLE SUSA», in bianco e la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi.

È possibile stamparlo in:

quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero);

monocromatico (stampa nera).

La forma è rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione, ma sempre proporzionate - Rapporto 1 : 1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm 3 per 3,30»).

I caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono:

per le lettere I, G, P Futura Bold 14 punti (pt);

per ndicazione, eografica, rotetta Futura Medium Bold 7 punti (pt);

(caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. Marrone della Valle di Susa, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. Marrone della Valle di Susa riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A00886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Piegaro

Con decreto 7 novembre 2005, n. 550, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2005, registro n. 9, foglio n. 285, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Piegaro (Perugia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, map.le n. 375 ed al foglio n. 23, map.li n. 169, 170 della superficie complessiva di mq 8.410, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 18 novembre 1996 dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, che fa parte integrante del citato decreto.

06A00941

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castiglione del Lago

Con decreto 29 novembre 2005, n. 652, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2005, registro n. 9, foglio n. 291, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Castiglione del Lago (Perugia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, map.li n. 291 e 683 della superficie di mq 4.380, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato l'8 luglio 2002 dall'Agenzia del territorio - Ufficio di Perugia, che fa parte integrante del citato decreto.

06A00942

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Zumpano

Con decreto 7 novembre 2005, n. 552, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2005, registro n. 9, foglio n. 287, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Zumpano (Cosenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, map.le n. 719 ed al foglio n. 8, map.le n. 309 della superficie complessiva di mq 9.045, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 9 maggio 2005 dall'Agenzia del demanio - Filiale Calabria, Ufficio di Cosenza, che fa parte integrante del citato decreto.

06A00943

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Forlì

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 507, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 183, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Forlì, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 189, map.li n. 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 565, 566, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 560 della superficie di mq 5.720, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 17 settembre 1999 dal Dipartimento del territorio - Ufficio tecnico erarirale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

06A00944

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Cesario sul Panaro

Con decreto 30 novembre 2005, n. 655, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2005, registro n. 9, foglio n. 292, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di San Cesario sul Panaro (Modena), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, map.le n. 345 ed al foglio n. 28 map.le n. 200 della superfice complessiva di mq. 3.112, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 marzo 2000 dall'Ufficio del territorio di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

06A00945

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601028/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 0 3 *

€ 1,00